Unione europea
Fondo sociale europeo

PON INCLUSIONE

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

COMUNE DI FIRENZE

Direzione Servizi Sociali

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei seguenti Servizi: incontri protetti e/o facilitati e di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità vulnerabile, in favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Firenze, in carico al Servizio Sociale Professionale.
CIG 7990750F7D
CUP H19D19000050001

Art. 1 – Quadro normativo di riferimento

- Raccomandazione della Commissione UE del 20 febbraio 2013 (2013/112/UE) – investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 – Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. - attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Decreto legislativo 3/7/2017 n. 117 – Codice del Terzo settore;
- Decreto 18 maggio 2018 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Art. 2 – Finalità e obiettivi

Il servizio di incontri protetti e facilitati assicura l'esercizio del diritto di visita e di relazione che si ispira ai principi enunciati dall'art. 9 della Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia: «*mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino*». (New York, 1989). Il Servizio, infatti, nasce per sostenere e favorire il mantenimento della relazione tra il bambino e il genitore o adulti di riferimento per lui significativi in quelle vicende familiari in cui questo bisogno-diritto non è stato rispettato a causa di conflitti intra-familiari, separazioni e/o divorzi, affido o situazioni di malattia e disagio. Il bambino è al centro della cura e dell'attenzione degli operatori ed é importante cercare di tutelare il suo bisogno-diritto a ricostruire e mantenere il senso e la continuità della propria storia e della propria identità.

La finalità ultima è quella di offrire un sostegno al bambino e ai suoi genitori, recuperando, sviluppando e mantenendo tutti quei legami che costituiscono il patrimonio personale di possibilità e risorse del minore, fatto salvo l'interesse preminente del fanciullo.
L'esercizio del diritto di visita, dunque, se da un lato corrisponde al diritto del minore a tenere vive le radici biologico-storiche di cui la mente non può non alimentarsi, rappresenta dall'altro la base sicura da cui partire per salvaguardare le relazioni tra le generazioni e svilupparle.
Gli incontri protetti e/o facilitati rappresentano un intervento dedicato all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri e facilitazione della relazione tra minori/genitori (e/o parenti, adulti significativi) che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'Autorità Giudiziaria ovvero, in casi eccezionali, su valutazione del Servizio Sociale Professionale.
Gli obiettivi sono:

1. favorire e facilitare la comunicazione e la costruzione di rapporti significativi tra il minore e il genitore e/o parenti, adulti significativi;
2. garantire la protezione del minore in casi di sospetto maltrattamento e abuso;
3. attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
4. utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
5. promuovere relazioni minori/genitori funzionali all'interesse dei minori e perseguendo, ove possibile, il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
6. garantire il diritto di visita del genitore (e/o parenti, adulti significativi) salvaguardando il superiore interesse del minore;
7. offrire ai minori e ai genitori (e/o parenti, adulti significativi) un contesto adeguato e stimolante per i loro incontri sia sotto il profilo organizzativo - ambientale che di sostegno socio psicologico;

Il Servizio di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità vulnerabile pone la dimensione della genitorialità e della famiglia come propria finalità, in un'ottica di potenziamento delle risorse e di valorizzazione delle competenze della persona e dei sistemi in cui essa è inserita. L'ottica non è di tipo riparativo, ma tendente alla crescita dell'individuo, della famiglia e al miglioramento della qualità della vita, considerando la crisi come elemento "naturale" all'interno del ciclo di vita e come potenziale fattore evolutivo. Il Servizio di mediazione familiare si rivolge, quindi, alle famiglie nella "normalità" della vita, alle famiglie ed alle coppie che attraversano particolari momenti di criticità, alle famiglie che stanno affrontando le problematiche legate alla separazione e al divorzio.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente Capitolato d'appalto **la realizzazione dei servizi di incontri protetti e/o facilitati e di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità vulnerabile, in favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Firenze, in carico al Servizio Sociale Professionale.**
In merito al servizio di incontri protetti e facilitati, i principali interventi da garantire sono i seguenti:

1. facilitare l'esercizio del diritto di visita e di relazione tra bambini e genitori separati, garantendo i legami con le figure genitoriali e parentali, attraverso l'organizzazione degli incontri protetti ovvero facilitati in un luogo "neutro", debitamente strutturato e reso accogliente, alla presenza, laddove necessario, di un operatore specializzato nel ruolo di supervisore;
2. assicurare l'attività di osservazione delle dinamiche relazionali, facilitando la comunicazione e la costruzione di rapporti significativi tra il minore e il genitore e/o i parenti significativi;
3. garantire la protezione del minore nei casi di sospetto maltrattamento e abuso;
4. promuovere relazioni minori/genitori funzionali all'interesse dei minori mirando, ove possibile, al raggiungimento dell'autonomia del rapporto;

In merito al servizio di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità vulnerabile, i principali interventi da garantire sono i seguenti:

1. fornire un sostegno alla genitorialità vulnerabile in situazione conflittuale, salvaguardando la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e favorendo la continuità del legame genitoriale laddove quest'ultimo si indebolisce anche a causa di vicende legate alla separazione dei coniugi;
2. prevenire e sostenere le famiglie vulnerabili ed a rischio di separazione, verso percorsi comunicativo-relazionale finalizzati al raggiungimento di una piena consapevolezza della co-genitorialità o bi-genitorialità, ovvero alla salvaguardia della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli;
3. sostenere i figli all'interno dei nuclei familiari vulnerabili e a rischio di separazione conflittuale;

Art. 4 - Destinatari del servizio

I destinatari del servizio di cui al presente capitolato sono i minori ed i loro nuclei familiari, in carico al Servizio Sociale Professionale e residenti nel Comune di Firenze, in condizione di vulnerabilità che, spontaneamente ovvero su sollecitazione dell'Autorità Giudiziaria, necessitano di interventi e prestazioni sociali finalizzati a garantire il diritto di visita e di relazione che permette ai bambini di mantenere, nonostante le crisi del rapporto di coppia, i legami con le figure genitoriali e la famiglia allargata.
In particolare:
Il servizio di incontri protetti e/o facilitati è rivolto a minori di età compresa tra 6 e 18 anni ed ai loro nuclei familiari per i quali l'Autorità Giudiziaria dispone apposito intervento sociale per la tutela del minore a garanzia del diritto di visita minore/genitore (e/o di altro parente, adulto significativo) e/o, in casi eccezionali, su valutazione del Servizio Sociale Professionale.
Il servizio di mediazione familiare è rivolto a nuclei familiari con minori, in situazione di vulnerabilità e di conflittualità, residenti nel Comune di Firenze ed in carico al Servizio Sociale Professionale.

Art. 5 – Durata originaria dell'appalto, proroghe e ripetizione.

L'appalto ha una durata originaria di **mesi 36 (trentasei)** con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.
Alla scadenza dell'appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.
Il Comune qualora i risultati del servizio siano soddisfacenti e sia accertato il pubblico interesse, la convenienza alla prosecuzione del rapporto con l'aggiudicatario e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016, di negoziare con lo stesso aggiudicatario, l'affidamento della ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati per un ulteriore triennio, previa richiesta inviata entro e non oltre i 5 (cinque) giorni antecedenti la scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere altresì prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, per un periodo di 3 mesi.
In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 6 – Modalità organizzative e di gestione del servizio.

Il servizio oggetto del presente capitolato, pur nella necessaria flessibilità, dovrà prevedere i vincoli organizzativi di seguito riportati. Per quanto riguarda il servizio di "incontri protetti":

1. gli interventi dovranno essere assicurati per l'intera durata dell'appalto di cui al precedente articolo, nella fascia oraria compresa tra le ore 09,00 e le ore 19,00 dei giorni feriali (da

lunedì a venerdì); dovrà altresì essere assicurato il servizio nella giornata del sabato dalle 9,00 alle 13,00 per complessive **n. 29232 ore**, che si intendono comprensive delle attività rivolte ai destinatari diretti ed indiretti, della programmazione individuale, delle verifiche e degli aggiornamenti, della redazione dei verbali e del raccordo operativo con i soggetti coinvolti, nonché di ogni altro intervento inerente l'attuazione del presente capitolato;

2. Per ciascun intervento l'aggiudicatario deve garantire la presenza di uno o più educatori a seconda della richiesta dell'Assistente Sociale case manager, preventivamente individuati, che assicurino le attività di:
    a) programmazione iniziale degli incontri (*recepimento richiesta, individuazione calendario, risposta al Servizio Sociale Professionale richiedente, presentazione del servizio, formulazione con l'Assistente Sociale case manager del progetto individuale*) quantificata nel numero di massimo di n. 3 ore, incrementate a n. 4 ore in caso di due o più minori del medesimo nucleo familiare;
    b) gestione degli incontri effettivi con il/i minore/i secondo quanto richiesto dall'Assistente Sociale;
    c) redazione del verbale di ogni incontro effettivamente svolto (da redigere subito dopo l'incontro), quantificata in 30 (trenta) minuti per singolo minori e aumentata di 15 minuti per ogni ulteriore minore;
    d) monitoraggio, verifica, aggiornamenti e quanto altro si renda necessario per ciascun singolo minore, quantificata nel numero massimo di n. 1 ora mensile.

Ulteriori specifiche procedure, metodologie di intervento e modalità di integrazione e collaborazione con il Servizio Sociale Professionale saranno definite con successivo protocollo operativo.
Il Servizio "incontri protetti" è attivato su richiesta dell'Assistente Sociale (responsabile della presa in carico del minore) previo parere dalla P.O. Professionale competente.
Entro 7 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio da parte dell'Assistente Sociale, si riunisce l'equipe multi professionale composta dall'assistente sociale responsabile del caso e dagli operatori del servizio, al fine di valutare la richiesta e approvarne il relativo progetto d'intervento contenente la pianificazione dettagliata degli incontri (numero incontri, durata degli stessi e modalità di svolgimento).
Gli incontri devono essere avviati entro e non oltre 15 giorni successivi alla riunione di equipe multi professionale.
L'affidatario del servizio deve:

1. informare tempestivamente per iscritto il Servizio Sociale Professionale inviante di episodi e accadimenti successi durante lo svolgimento dell'incontro che possono comportare problemi riguardo al benessere psico-fisico del minore;
2. inviare al Servizio Sociale Professionale, entro il terzo giorno, copia verbale contenente i dettagli dell'incontro protetto;
3. inviare al Servizio Sociale Professionale la scheda riassuntiva trimestrale delle presenze/ assenze di ciascun minore/minori agli incontri;
4. su richiesta dell'Assistente Sociale case manager inviare relazione riassuntiva sull'andamento ed evoluzione degli incontri relativamente al periodo temporale indicato;

Possono essere altresì attivati incontri protetti e/ facilitati connotati da carattere di urgenza: per tali incontri verrà riconosciuto l'impegno educativo orario effettivamente realizzato senza le ore di programmazione; nel caso in cui gli incontri assumano carattere di continuità verranno effettuate e riconosciute le ore previste di programmazione.
Sarà inoltre possibile l'attivazione di altri incontri protetti e/o facilitati con modalità da definirsi, su richiesta del Servizio Sociale Professionale.
Le assenze dei minori o dei genitori/parenti, adulti significativi agli incontri stabiliti, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto al Servizio Sociale Professionale indicando le motivazioni dell'assenza.
L'affidatario del servizio di obbliga ad effettuare le attività in forma coordinata con il Servizio Sociale Professionale.

La stima del monte orario di cui al presente articolo non costituisce impegno per l'Ente, potendo variare in aumento o diminuzione in relazione all'effettivo numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. In ogni caso, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, entro i limiti indicati nell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni.

Per quanto riguarda il servizio di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità vulnerabile:

1. gli interventi dovranno essere assicurati per l'intera durata dell'appalto di cui al precedente articolo, nella fascia oraria compresa tra le ore 09,00 e le ore 19,00 dei giorni feriali (da lunedì a venerdì); dovrà altresì essere assicurato il servizio nella giornata del sabato dalle 9,00 alle 13,00 per complessive **n. 540 ore**, che si intendono comprensive delle attività rivolte ai destinatari diretti ed indiretti, della programmazione individuale, delle verifiche e del raccordo operativo con i soggetti coinvolti, nonché di ogni altro intervento inerente l'attuazione del presente capitolato;
2. per ciascun caso si prevede un numero massimo di incontri di mediazione non superiore a 10/12, con cadenza settimanale ovvero quindicinale. Si prevede la realizzazione di almeno 10 casi/annui di mediazione familiare e/o mediazione dei conflitti;
3. Per la realizzazione del servizio di mediazione, l'aggiudicatario si obbliga a fornire luoghi e spazi adeguati, debitamente arredati e attrezzati per l'accoglienza di adulti ed eventualmente di minori, al fine garantire un *setting* favorevole a tutela della riservatezza e della privacy di ciascuno.
4. Per ciascun intervento l'aggiudicatario deve garantire la presenza di uno o più mediatori familiari, preventivamente individuati, che assicurino le attività di:
    e) programmazione iniziale degli incontri;
    f) gestione degli incontri effettivi con la coppia secondo quanto richiesto dall'Assistente Sociale;
    g) redazione del verbale di ogni incontro effettivamente svolto (da redigere subito dopo l'incontro) ;
    h) monitoraggio, verifica, aggiornamenti e quanto altro si renda necessario per ciascun caso.

Art. 8 – Coordinamento multi-professionale.

È assicurata la **funzione di coordinamento multi-professionale**, attraverso la costituzione di una **equipe,** quale regia per la co-progettazione e definizione condivisa di orientamenti e presidio strategico di accompagnamento, monitoraggio e valutazione delle azioni e degli interventi di cui al presente capitolato. L'equipe di coordinamento multi professionale è composta dai responsabili del Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze e dagli operatori designati dall'affidatario. Nell'ambito della funzione di coordinamento multi professionale, il Comune di Firenze garantirà la presenza di un *Assistente Sociale con funzione di "Case manager"*;

L'equipe di coordinamento multi professionale avrà il compito di programmare, organizzare, coordinare, monitorare e verificare i progetti di intervento nei confronti dei destinatari diretti ed indiretti. Avrà altresì il compito di monitorare e verificare l'effettivo svolgimento dei compiti assegnati agli operatori.

L'equipe di coordinamento multi professionale sarà altresì composta, in relazione alla specificità di ciascun lotto, da altre figure professionali referenti di enti e istituzioni pubbliche (istituzioni scolastiche, enti di formazione, azienda sanitaria) e da referenti del mondo della formazione e del mondo del lavoro (operatori della formazione, delle imprese e dei servizi all'impiego), nonché operatori dell'associazionismo, del terzo settore, del mondo del volontariato.

L'equipe di coordinamento multi professionale avrà cura di predisporre apposito documento denominato "linee guida" per meglio dettagliare le procedure operative da mettere in campo al fine di dare esecuzione al servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 7 - Figure professionali

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l'affidatario dovrà garantire almeno la presenza delle seguenti figure professionali:

Figure professionali
Coordinatore/responsabile *(referente organizzativo del soggetto affidatario)* con formazione ed esperienza professionale comprovata e consolidata per realizzare/sviluppare/coordinare le attività oggetto del presente capitolato
Educatore professionale/Psicologo con esperienza nella gestione di servizi ed interventi oggetto del presente capitolato nella gestione di servizi ed interventi oggetto del presente capitolato
Assistente Sociale con esperienza professionale comprovata e consolidata per realizzare/sviluppare/coordinare le attività oggetto del presente capitolato
Mediatori familiari con comprovata esperienza e competenza nella mediazione interculturale e linguistica, nonché nella gestione di interventi di mediazione familiare e di lavoro professionale a contatto con nuclei familiari vulnerabili.

Al soggetto affidatario è richiesto di:

- garantire il costante aggiornamento delle figure professionali coinvolte rispetto alle problematiche dei servizi e degli interventi oggetto del presente capitolato, anche con interventi specifici di formazione;
- garantire la massima continuità del personale impegnato e provvedere alla sostituzione di eventuali assenze per qualunque motivo con soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali;

Il soggetto affidatario dovrà garantire con costi a proprio carico attività di formazione dedicata, in linea con le finalità e gli obiettivi prioritari del servizio e del sistema territoriale dei servizi.
Tale formazione, di cui a fine anno dovrà essere fornita relazione scritta, dovrà infine integrarsi e arricchirsi con le iniziative formative comuni, qualora organizzate dai Servizi Pubblici, e coinvolgenti altri soggetti o Servizi impegnati nell'ambito dell'organizzazione di servizi di incontri protetti e facilitati e della mediazione anche multiculturale.

Art. 8 Vincoli organizzativi

Il Servizio oggetto del presente capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati. A tal fine, il soggetto aggiudicatario deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze. Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze del Comune di Firenze o a sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
L'aggiudicatario dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una o più sedi all'interno del territorio del Comune di Firenze, ovvero in mancanza, si obbliga a costituirle entro 30 giorni dall'inizio del servizio. Tali sedi dovranno risultare idonee e funzionali all'organizzazione del servizio e dovranno essere dotate di idonea attrezzatura informatica e regolarmente presidiate da apposito personale.

Art. 9 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento

L'importo complessivo, per l'intera durata dell'appalto (36 mesi), posto a base di gara è pari a **€ 720.482,40 (eurosettecentoventimilaquattrocentottantadue/40)**, IVA esclusa, così suddiviso:

a) *€ 654.984,00 costi del personale;*
b) *€ 65.498,40 costi generali di gestione e utile impresa;*
c) *Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 (eurozero) in quanto per l'esecuzione del servizio non si ravvisano rischi di interferenza;*

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale ripetizione per un ulteriore triennio e dell'eventuale proroga tecnica di cui al precedente art. 5 è pari ad **€ 1.501.005,00 (unmilionecinquecentomilaecinqueeuro/00)**, IVA esclusa.
Tali importi sono stati ottenuti in ragione del monte orario richiesto per lo svolgimento dei servizi, come meglio indicato nell'art. 6 del presente capitolato.
L'impresa aggiudicataria dell'appalto è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, in sede di presentazione dell'offerta economica. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l'ingresso a musei, teatri, cinema, piscine ed altro), nonché per i costi inerenti l'utilizzo dei locali messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario stesso per lo svolgimento delle attività previste. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.
Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.
Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).
Le fatture, se in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
• Codice IPA: **W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);**
• Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
• **Codice Cig** :
• **Numero dell'impegno o degli impegni**;
• **Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno**;
• **Dizione "Scissione dei pagamenti**" di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del "Reverse Charge" per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici".

Art. 10 – I Controlli dell'Amministrazione comunale e il controllo di qualità

Nel quadro degli indirizzi generali dell'Amministrazione Comunale, la Direzione Servizi Sociali svolge i seguenti compiti:

a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'appalto;
b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto affidatario ed al numero e tipologia di utenti che accedono al servizio.

In ottemperanza al punto b) del presente articolo, il committente predispone adeguati e specifici strumenti e azioni, come di seguito elencato:

- E' facoltà del Comune effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dall'affidatario alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. In questo caso il soggetto affidatario è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo

tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del gestore un apposito registro a fogli inamovibili. Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante del gestore o suo rappresentante e del direttore d'esecuzione, dipendente del comune.

- È facoltà del comune effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.

Il Comune di Firenze si riserva, inoltre, il diritto di predisporre batterie d'indicatori volti a rilevare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio erogato.
Per rilevare l'efficacia e l'efficienza, il soggetto affidatario è tenuto a fornire la reportistica appositamente predisposta e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'espletamento delle prestazioni previste dal presente capitolato.

Art. 11 - Report attività svolte

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, il soggetto affidatario trasmette alla Direzione Servizi Sociali, con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse (nei tempi e nei modi concordati in sede di esecuzione del contratto), il report dell'attività svolta.
Nel report dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell'intervento.

Articolo 12 - Strumentazione hardware e software. Debiti informativi

Per strumentazione hardware si intende l'insieme degli strumenti informatici necessari per la gestione del servizio e del debito informativo verso il Comune: pc/laptop/stampanti e simili.
Per strumenti software si intendono sia gli applicativi propri del Comune che quelli scelti dall'aggiudicatario per lo svolgimento delle proprie attività, come quelli per i servizi di mailing post anche certificata, sistemi di scrittura e calcolo e simili.
Per debito informativo si intende l'insieme delle informazioni che il Gestore deve rendere al Comune come indicato nel presente Capitolato per la corretta e completa messa a sistema delle attività a carattere sociale, per il loro monitoraggio e programmazione, anche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Gestore, pertanto, si impegna a:

a) informatizzare, anche con propri applicativi, quanto disposto nei precedenti articoli del presente Capitolato;
b) trasmettere le informazioni richieste con cadenza specificata dal Comune;
c) rendere disponibili i dati raccolti con applicativi propri nel Sistema Informativo del Comune, anche a mezzo di servizi web da realizzare congiuntamente, qualora il committente ne ravvisi la necessità;
d) utilizzare, per l'inserimento dei dati, i programmi specifici del Comune ogni qual volta se ne ravvisi l'esigenza e comunque a totale discrezione del Comune;
e) provvedere a proprie spese alla dotazione informatica, compresa la linea dati, necessaria all'attività di informatizzazione descritta nel presente Capitolato;
f) aggiornare, qualora necessario, i propri sistemi operativi per la compatibilità con i sistemi software in uso presso il Comune;
g) predisporre uno spazio di archiviazione "sicuro" per la raccolta dei dati personali descritti nel presente Capitolato, da concordare con il Comune.

Art. 13 - Compiti del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

Il Responsabile Unico del Procedimento ha compiti di pianificazione e gestione del presente capitolato, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, allo scopo di assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti,
la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.
Il RUP è nominato con provvedimento del dirigente di servizio, in caso di mancata nomina il RUP è il dirigente responsabile del servizio.
Il RUP cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo del presente appalto e segnala, ove le due figure non coincidano, al dirigente responsabile eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi.
Il RUP ha il compito di:
a) Provvedere a creare le condizioni affinché l'esecuzione del capitolato possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare il RUP ha il compito di verificare l'esatto adempimento da parte del gestore degli adempimenti di cui alla legge del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
c) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al Dirigente responsabile, nel caso in cui questi non sia il RUP, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
d) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dal Codice;
e) compie, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
f) provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
g) conferma l'attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, o in sua assenza provvede direttamente all'attestazione;
h) individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della Comune sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del personale del Comune sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza di tutte le prestazioni previste dal capitolato;
i) Presenta, al termine dell'esecuzione, una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate;
j) Svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, ove non sia nominato altro soggetto.

Art. 14 - Obblighi e responsabilità del soggetto affidatario

Il soggetto affidatario si obbliga:

a) a mettere a disposizione, su richiesta del responsabile del procedimento, locali idonei per lo svolgimento delle attività previste del presente capitolato;
b) a comunicare al comune, su richiesta del responsabile dell'esecuzione dell'appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
c) ad impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
d) ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il Comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In

tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

Art. 15 - Personale

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente capitolato, l'aggiudicatario metterà a disposizione le figure professionali indicate all'art. 7 secondo l'inquadramento contrattuale previsto dai CC.NN.LL. di riferimento dell'aggiudicatario.
Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'impresa nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'affidatario, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, si impegna, nell'esecuzione del contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell'erogazione del servizio dal precedente appaltatore.
In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Il Gestore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.
In linea con quanto previsto dalla "*Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici*" della Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel presente contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 16 - Privacy

Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.
Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il comune impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale del gestore.
In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esse indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art. 17 - Responsabilità in materia di sicurezza

Il gestore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il gestore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del comune.
Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.
Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
Il Comune è pertanto esonerato:

- ✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- ✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno delle strutture messe a disposizione del progetto dai soggetti attuatori.

Art. 18 - Polizze assicurative

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente ai volontari o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

il soggetto affidatario deve stipulare, idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo annuo in caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:

a) Polizza RCT, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei Terzi e devono essere espressamente previste le seguenti garanzie:
   - Danni delle cose di proprietà del comune in consegna o custodia;
   - Danni ai locali di proprietà del comune in consegna;

   Tale polizza deve essere riservata alle attività dell'appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 2.500.000,00.
b) Polizza RCO. Tale polizza deve essere riservata alle attività ed alle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 1.000.000,00. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività e delle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto.

Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere che fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con il soggetto affidatario per le attività del presente capitolato di appalto.

Art. 19 - Comunicazioni

Il soggetto affidatario ha l'obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto affidatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

Art. 20 - Rischi da interferenze inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, perché trattasi di prestazioni di natura intellettuale. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Art. 21 - Esecuzione Anticipata del Contratto.

Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l'esecuzione anticipata del contratto per un periodo massimo di 45 giorni e comunque fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto

contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio. Il gestore nulla ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.
Nel caso in cui il Comune decida di affidare al gestore l'esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l'annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata di 12 mesi
Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.

Art. 22 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Regolamento".

Art. 23 - Dipendenti delle P.A. – Divieti.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo il presente contratto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti".

Art. 24 - Dichiarazioni del Gestore

Il soggetto affidatario dichiara altresì di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
Il soggetto affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

Art. 25 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella proposta tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto affidatario che ha commesso l'inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'affidatario inadempiente, le seguenti penali:

Tabella: Casi di inadempienza

Inadempienza	***Penalità in euro***
Mancata sostituzione degli operatori (in caso di assenza)	€ 1.000,00
Mancato adeguamento delle anomalie riscontrate dal RUP sull'esecuzione del servizio e delle prestazioni previste (per ogni settimana di ritardo)	€ 1.000,00
Mancata tenuta degli archivi informatizzati	€ 200,00
Mancato rispetto dei vincoli organizzativi riportati all'art. 6	€ 500,00
Violazione delle disposizioni in materia di personale di cui all'art. 15 (per ciascuna violazione)	€ 600,00
Violazione delle disposizioni in materia di privacy di cui all'art. 16 (per ciascuna violazione)	€ 500,00
Violazione delle disposizioni in materia di sicurezza di cui all'art. 17 (per ciascuna violazione)	€ 900,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.
Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 26 oltre alla richiesta di risarcimento danni.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

Art. 26 - Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa

Il Comune di Firenze intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del Gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013".
b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti.
c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico del soggetto oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale

nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
   - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
   - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
   - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
f) Nel caso in cui nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
g) Qualora il Gestore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
h) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente.
i) Mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori della presente convenzione entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
j) Quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate al Gestore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto
k) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
l) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale
m) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall' art 34 del presente capitolato;
n) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
o) Liquidazione, fallimento e d'avvio di procedure concorsuali;
p) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive;
q) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;

Nei suddetti casi il Comune di Firenze sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del contratto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. Il Gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Il Comune di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno al Gestore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto affidatario senza pregiudizio dei diritti del Comune di Firenze sui beni del soggetto affidatario stesso.

Art. 27 - Recesso dal Contratto da Parte dell'affidatario.

In caso in cui il soggetto affidatario receda anticipatamente dal contratto, il Comune di Firenze, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 28 - Assoggettamenti Fiscali.

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'affidatario. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario.

Art. 29 - Cessione del Credito.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 30 – Aggiornamento dei prezzi

La revisione dei prezzi è effettuabile solo in sede di eventuale ripetizione del servizio, dietro richiesta dell'impresa aggiudicataria e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici del Comune. L'aggiornamento dei prezzi verrà effettuato considerando la variazione percentuale media annua con riferimento all'indice ISTAT-FOI dell' annualità precedente.

Art. 31 - Obblighi Relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L'Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 32 - Definizione delle Controversie

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5 del citato decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 33 - Norme Transitorie e Finali

Il soggetto affidatario del Servizio dovrà eleggere in Firenze la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione entro il 31° giorno dalla sottoscrizione del contratto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

L'Amministrazione comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.

Il Dirigente del Servizio Sociale Professionale
dott. Alessandro Licitra

Documento firmato da: LICITRA ALESSANDRO
26.08.2019 11:32:27 CEST